

COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) BARTOLINI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) VITERBO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) CIPRIANI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) BOTTALICO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore FILIPPO BOTTALICO

Seduta del 09/03/2026

FATTO

La ricorrente afferma che, in seguito all'estinzione del finanziamento n. ***85 già acceso presso l'intermediario odierno resistente, avrebbe dovuto ricevere un rimborso pari a € 287,00 ma che, avendo la stessa indicato un IBAN sbagliato, *“non ha mai ricevuto tale somma, che è finita sul conto di altri”*. Chiede che l'intermediario si adoperi sollecitando la *“banca del correntista sul cui conto sono confluiti € 287,00, di stornare tale somma”*.

Costituitosi, l'intermediario fa presente che il debito derivante dal contratto di finanziamento n. **85 veniva estinto anticipatamente dopo il pagamento di quarantuno rate su un totale di novantesei; la resistente provvedeva al rimborso di due rate versate in eccedenza relative alle mensilità di maggio 2024 e giugno 2024 in favore della ricorrente, mediante l'esecuzione di due bonifici bancari.

In via preliminare, eccepisce che la questione sollevata da parte ricorrente *“richiederebbe un'attività consulenziale, finanche “mediatrice”, da parte di codesto Arbitro, nonché implicherebbe probabilmente una pronuncia costitutiva”* e ritiene la domanda inammissibile.

Nel merito, rileva che parte ricorrente asserisce di non aver ricevuto il rimborso della rata di giugno 2024, versata in eccedenza a seguito di estinzione anticipata del finanziamento in questione, intervenuta in data 26/04/2024; peraltro, nulla fornisce a supporto delle proprie asserzioni formulate in merito alla mancata ricezione del rimborso.

L'intermediario produce attestazione a sostegno della corretta esecuzione del rimborso tramite bonifico eseguito, in data 21/06/2024, sull'IBAN indicato dalla ricorrente in data 06/06/2024.

Pertanto, chiede di dichiarare il ricorso irricevibile; in subordine, rigettare le domande avanzate nel ricorso perché infondate in fatto ed in diritto.

In sede di repliche, parte ricorrente sostiene che sarebbe impossibile provare di non aver ricevuto la somma in contestazione.

Afferma che il correntista cui appartiene l'IBAN errato lo ha incassato e non si è preoccupato di restituire l'indebito; la ricorrente avrebbe chiesto la collaborazione dell'intermediario il quale ha continuato a disinteressarsi alla vicenda, replicando che, bonificata la somma all'IBAN indicato, null'altro poteva fare.

All'atto delle controrepliche, l'intermediario si riporta a quanto già dedotto e concluso.

DIRITTO

Deve essere innanzitutto vagliata l'eccezione preliminare sollevata dall'intermediario, il quale lamenta che la domanda della ricorrente *“richiederebbe un'attività consulenziale, finanche “mediatrice”, da parte di codesto Arbitro, nonché implicherebbe probabilmente una pronuncia costitutiva”*.

Le *“Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari”* circoscrivono la competenza dell'ABF alle questioni *“aventi ad oggetto l'accertamento di diritti, obblighi e facoltà”*, sicché risulta preclusa all'ABF la possibilità di esaminare richieste finalizzate a ottenere pronunce di carattere costitutivo.

I Collegi territoriali hanno ritenuto inammissibile o non hanno accolto richieste implicanti lo svolgimento, da parte dell'Arbitro, di attività di natura consulenziale (ad esempio perché non supportata da evidenze documentali o rispetto alla quale il ricorrente non esplicita i calcoli effettuati), volte a ottenere la verifica della correttezza di conteggi o la loro rielaborazione; al contrario, il *petitum* volto a sollecitare una verifica a monte del giudicante in ordine alla legittimità del comportamento dell'intermediario al fine di pervenire, se del caso, a una pronuncia di mero accertamento è stato giudicato ammissibile (cfr. Collegio di Bari, decisione n. 9696/2023).

Nel caso di specie, la ricorrente sembra lamentare la mancata collaborazione dell'intermediario a cui avrebbe chiesto di recuperare l'importo corrisposto in favore di un terzo beneficiario a causa dell'errata indicazione dell'IBAN dalla stessa fornito.

Ne consegue che non viene richiesto al Collegio l'espletamento di alcuna attività consulenziale; piuttosto, la ricorrente si duole della condotta dell'intermediario.

Pertanto, l'eccezione preliminare non è meritevole di accoglimento e la disamina del ricorso può proseguire nel merito.

È pacifico tra le parti che la ricorrente, avendo estinto anticipatamente un finanziamento, avesse diritto a ottenere € 287,00 corrispondenti alla rata versata in eccedenza relativa al mese di giugno 2024.

La ricorrente, ammettendo l'errata indicazione dell'IBAN fornito alla resistente per il rimborso in questione, si duole che il bonifico sia stato eseguito in favore di un terzo.

Dal proprio canto, la resistente produce documentazione attestante la corretta esecuzione del bonifico in data 21/06/2024, sulle coordinate bancarie (n. ****1317) indicate dalla ricorrente con richiesta del 06/06/2024.

Si deve osservare che tale IBAN è differente rispetto a quello riportato nella documentazione contrattuale ai fini dell'addebito delle rate del finanziamento; inoltre, non risulta che la ricorrente, resasi conto del proprio errore, abbia comunicato all'intermediario un IBAN corretto o che abbia rivolto una richiesta di richiamo del bonifico.

Tanto ricostruito, si rammenta che l'art. 17 d.lgs. n. 11/2010 stabilisce che *“una volta ricevuto dal prestatore di servizi di pagamento del pagatore l'ordine di pagamento non può essere revocato dall'utilizzatore”*.

In misura ancor più assorbente, si deve rilevare che, nel caso di specie, non è applicabile il d.lgs. n. 11/2010, atteso che la resistente non ha eseguito il bonifico in qualità di PSP della ricorrente o del destinatario ma di mero debitore, sebbene abbia disposto il pagamento su un IBAN erroneamente ricevuto.

La ricorrente, pertanto, avrebbe diritto ad ottenere la restituzione della somma sulla base delle regole dell'indebito o dell'arricchimento senza causa (artt. 2033 e 2041 c.c.) da chi ne ha effettivamente beneficiato.

Tale conclusione è condivisa dalla giurisprudenza arbitrale, dalla quale questo Collegio non intende discostarsi (*ex multis*, Collegio di Roma, decisione n. 904/2023: *“L'esecuzione del bonifico in conformità alle norme di legge che regolano la materia ha dunque fatto entrare le corrispondenti risorse nella piena disponibilità giuridica del beneficiario. La circostanza che il bonifico, pur regolarmente effettuato, abbia costituito una prestazione di pagamento indebita sul piano oggettivo ex art. 2033 c.c. nei rapporti tra la ricorrente e il beneficiario legittima certamente la prima a pretendere la restituzione di quanto ingiustamente versato al secondo, ma non assume alcun rilievo nei rapporti tra la ricorrente e l'intermediario, quest'ultimo obbligato ex lege soltanto all'esatta esecuzione dell'ordine di pagamento e non anche allo storno del versamento indebito, ancorché riconosciuto come tale anche dal beneficiario accipiens suo cliente. D'altro canto, nel momento in cui il bonifico è stato eseguito e le relative risorse sono entrate nella disponibilità del beneficiario, risultano del tutto irrilevanti al fine di invocare un'ipotetica antigiuridicità dell'operazione gli impieghi che di queste risorse siano state fatte nell'ambito della sfera giuridica del beneficiario, compreso quello verificatosi nel caso di specie nel quale esse hanno concorso a ridurre l'esposizione debitoria di quest'ultimo verso l'intermediario resistente (cfr. Collegio di Roma, decisioni n. 1919/2017, n. 4390/2016 e n. 6105/2014; Collegio di Milano decisione n. 23197/2019; Collegio di Bari decisione n. 25108/2019)”*; adde Collegio di Roma, decisioni nn. 9466/2018, 3978/2012; Collegio di Milano, decisione n. 9890/2019; Collegio di Napoli, decisione 3428/2013).

P.Q.M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE